

COMUNE DI LEVICO TERME



DISCIPLINARE per l'AFFIDAMENTO di INCARICHI ESTERNI del COMUNE di LEVICO TERME

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 dd. 28.12.2010

INDICE

Art. 1 - Finalità del disciplinare	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Esclusioni dalla presente disciplina	4
Art. 4 - Presupposti e limiti	4
Art. 5 - Specializzazione richiesta per il conferimento degli incarichi ..	5
Art 6 - Soggetti affidatari	5
Art. 7 - Incompatibilità	6
Art. 8 - Cumulo e durata	6
Art. 9 - Corrispettivi	6
Art. 10 - Modalità di affidamento degli incarichi.....	7
Art. 11 - Formalizzazione dell'incarico	7
Art. 12 - Indirizzi per Aziende e Società	9
Art. 13 - Pubblicità	9
Art. 14 - Limiti di spesa	9
Art. 15 - Entrata in vigore	9

Art. 1 - Finalità del disciplinare

1. Il presente disciplinare detta i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono finalizzati all'acquisizione di apporti professionali per il miglior perseguimento dei fini istituzionali del Comune secondo i principi fissati dal Capo I bis della L.P. 23/1990 e ss.mm. ed ii..

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma e con prevalenza della prestazione personale, secondo le seguenti tipologie:
 - a. incarichi di consulenza: quelli affidati a soggetti esterni all'amministrazione per l'acquisizione di pareri ad esperti, valutazioni tecniche e supporti specialistici, compresi quelli relativi alla formazione del personale, idonei ad orientare l'azione finale dei propri organi per il migliore perseguimento dei fini istituzionali del Comune;
 - b. incarichi di studio e ricerca: quelli affidati a soggetti esterni all'amministrazione per approfondimenti conoscitivi. Si concludono con la consegna di una relazione scritta nella quale saranno illustrati i risultati dello studio o della ricerca e se richiesto dal Comune, potrà contenere anche le soluzioni proposte;
 - c. altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale: trattasi di categoria residuale in quanto include gli incarichi aventi ad oggetto prestazione d'opera che non rientrano nelle classificazioni precedenti (studio/ricerca/consulenza).
2. Le collaborazioni indicate ai precedenti punti a), b), c) possono essere assunte - secondo la prestazione richiesta e la tipicità della fattispecie – nelle forme della *prestazione occasionale*, dell'*incarico professionale* o della *collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)* definite come segue:
 - a. prestazione occasionale: attività non esercitata abitualmente ma in maniera episodica, non continuativa, caratterizzandosi per occasionalità e saltuarietà;
 - b. incarico professionale: attività svolta da soggetti e/o specialisti (iscritti o meno ad albi e ordini professionali);
 - c. collaborazione coordinata e continuativa: attività la cui prestazione, prevalentemente personale, si protrae nel tempo, con un vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente.
3. L'incarico di collaborazione autonoma è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non

comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

Art. 3 - Esclusioni dalla presente disciplina

1. Non rientrano nella materia qui disciplinata:
 - a. gli incarichi per la difesa in giudizio e il patrocinio del Comune;
 - b. gli incarichi per l'affidamento di funzioni notarili;
 - c. gli incarichi professionali comunque connessi con l'esecuzione di appalti pubblici di lavori e di forniture di beni e servizi, per i quali resta fermo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia;
 - d. gli incarichi per l'attività di comitati, commissioni di concorso e altre commissioni e organi collegiali comunque denominati;
 - e. gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
 - f. gli incarichi affidati per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza;
 - g. tutti gli incarichi comunque disciplinati da specifiche normative qualora non vi siano nell'Ente uffici o strutture a ciò deputati;
 - h. gli incarichi gratuiti o per i quali sia previsto il solo rimborso delle spese vive.

Art. 4 - Presupposti e limiti

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune;
 - b. corrispondenza dell'incarico a obiettivi, programmi e progetti specifici e determinati;
 - c. coerenza con esigenze di funzionalità del Comune;
 - d. accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno, per carenza di strutture organizzative o di professionalità interne all'ente o per particolari situazioni contingenti da esplicitare nel provvedimento di affidamento dell'incarico;
 - e. prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;

- f. preventiva determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione. Il compenso deve essere congruo e proporzionato all'attività richiesta.
- 2. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza del Comune o altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti a esso legati da vincolo di subordinazione.

Art. 5 - Specializzazione richiesta per il conferimento degli incarichi

- 1. Gli incarichi individuali di collaborazione possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. A tal fine è richiesto il possesso della laurea (vecchio ordinamento laurea magistrale) o laurea specialistica rilasciata secondo il nuovo ordinamento universitario o titolo equivalente. Peraltro la specializzazione richiesta può derivare anche da percorsi completi e formalmente definiti dall'ordinamento professionale di riferimento, in aggiunta alla laurea triennale.
- 2. Si prescinde dal requisito di cui al precedente comma, in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica, di ricerca o di particolari settori del Comune, ferma restando la necessità di accertare la specifica specializzazione attraverso l'esperienza maturata nel settore.

Art 6 - Soggetti affidatari

- 1. Gli incarichi previsti all'art. 2, fatti salvi quelli disciplinati dall'art. 5, comma 2, possono essere affidati a:
 - a. liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, quando trattasi di incarichi per l'esecuzione dei quali è richiesta l'iscrizione nei medesimi albi o elenchi (se i professionisti operano in forma associata dovrà essere in ogni caso individuato il responsabile dello svolgimento dell'incarico);
 - b. università o loro strutture organizzative anche interne;
 - c. società, enti e altri istituti a partecipazione pubblica;
 - d. società, fondazioni e persone giuridiche private;
 - e. docenti universitari;
 - f. lavoratori dipendenti, anche dipendenti pubblici (per i quali si dovrà previamente acquisire l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza) od ex dipendenti pubblici, cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza nel settore di interesse (documentata da apposito curriculum).

Art. 7 - Incompatibilità

1. Gli incarichi previsti all'art. 2 non possono essere affidati:
 - a. a parenti o affini entro il terzo grado dei membri dell'organo esecutivo o del soggetto competente ad affidare l'incarico;
 - b. a chi abbia perso i requisiti di iscrizione all'albo e a coloro che non sono in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
 - c. a chi abbia rinunciato ad altro incarico conferito dal Comune senza giustificato motivo;
 - d. a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dal Comune;
 - e. a chi abbia un contenzioso, anche stragiudiziale, con il Comune;
 - f. a soggetti che siano in conflitto di interesse con il Comune;
 - g. al proprio personale dipendente, salvo che l'affidamento degli stessi sia previsto dalla vigente legislazione o dai contratti collettivi di lavoro di riferimento del personale;
 - h. al personale che abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con il Comune, cessato volontariamente dal servizio senza aver maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ma che ha tuttavia il requisito per ottenere la pensione di anzianità (cfr. art. 25 L. 23.12.1994 nr. 724 e articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7). Il divieto perdura finché non siano trascorsi cinque anni dalla data di effettiva cessazione dal servizio.

Art. 8 - Cumulo e durata

1. Fatti salvi casi particolari debitamente motivati, è fatto divieto al Comune di conferire allo stesso soggetto più incarichi nel medesimo periodo.
2. I termini pattuiti per la consulenza, lo studio o la ricerca potranno essere prorogati solamente al fine di completare i progetti qualora se ne ravvisi un motivato interesse, o per ritardi non imputabili al collaboratore.
3. Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la rotazione degli stessi.

Art. 9 - Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività svolta e, ove possibile, prendendo a riferimento i valori di mercato a seconda del valore e della professionalità richiesta.

2. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese, su presentazione di idonea documentazione, qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso.

3. Il corrispettivo non potrà di regola essere superiore al trattamento economico fondamentale previsto per la categoria D, livello evoluto quarta posizione retributiva, del contratto collettivo di lavoro del comparto delle autonomie locali dell'area non dirigenziale.

Art. 10 - Modalità di affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'art. 2 sono conferiti tramite affidamento diretto nei seguenti casi:

- a. quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura scientifica, tecnica, legale artistica, culturale o didattico-educativa non comparabili, ovvero connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni, qualificazioni, elaborazioni o specifiche esperienze) o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;
- b. quando trattasi di particolari urgenze, risultanti da eventi imprevedibili e quindi non imputabili al Comune, tali da non consentire l'espletamento delle procedure previste;
- c. a seguito di procedura comparativa andata deserta, purché non siano sostanzialmente modificate le condizioni originariamente previste.

2. In tutti gli altri casi dovranno essere seguite procedure che garantiscano imparzialità e trasparenza, mediante pubblicazione di apposito avviso per almeno 10 gg. all'albo pretorio e sul sito dell'ente, contenente modalità e termini della manifestazione di interesse e criteri e modalità di comparazione. In alternativa alla pubblicazione di cui sopra, si potrà ricorrere ad apposita lettera invito, trasmessa ad almeno tre soggetti idonei, contenente gli stessi elementi;

3. In presenza dei presupposti per l'affidamento diretto, da motivarsi puntualmente, deve comunque essere rispettato il principio di rotazione.

Art. 11 - Formalizzazione dell'incarico

1. Per l'affidamento dell'incarico ai soggetti di cui all'art. 6, il Comune acquisisce:

- a. la documentazione attestante l'esperienza maturata (curriculum vitae), anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare;
- b. la attestazione dell'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, qualora necessaria;
- c. l'attestazione dell'assenza di cause di incompatibilità previste dall'articolo 7 (nel caso di persone giuridiche l'attestazione sarà sottoscritta da legale rappresentante con poteri di Amministrazione);
- d. la proposta di corrispettivo;

2. Nel caso si tratti di università o loro strutture organizzative anche interne o di società, fondazioni e altri istituti a partecipazione pubblica, la documentazione da acquisire è unicamente quella relativa al corrispettivo.
3. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione vengono conferiti mediante adozione del provvedimento a contrarre dalla Giunta comunale o, su delega sempre revocabile, dai Responsabili di Servizio, ai sensi del vigente Statuto.
4. La Giunta Comunale con proprio provvedimento approva gli schemi di convenzione o di disciplinare per l'affidamento degli incarichi, intesi come atti di natura contrattuale, recanti la regolamentazione dei rapporti fra il Comune e l'incaricato, da utilizzare nelle fattispecie concrete.
5. Il provvedimento che autorizza l'affidamento dell'incarico dovrà contenere:
 - a. la motivazione dell'ammissibilità dello stesso;
 - b. la motivazione della scelta del contraente;
 - c. i dati anagrafici e fiscali del contraente;
 - d. l'oggetto, le modalità e il termine di espletamento dell'incarico nonché le modalità di presentazione dell'attività svolta;
 - e. il corrispettivo e il relativo impegno di spesa con l'indicazione delle modalità di pagamento;
 - f. lo schema di convenzione/disciplinare comprensivo delle clausole obbligatorie ed eventualmente di quelle facoltative previste in legge.
6. Il disciplinare dovrà contenere:
 - a. tipologia e oggetto della prestazione;
 - b. modalità di esecuzione;
 - c. durata e luogo della prestazione;
 - d. compenso;
 - e. ipotesi di recesso;
 - f. ipotesi di risoluzione del rapporto di collaborazione;
 - g. modalità di risoluzione delle controversie;
 - h. le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica della prestazione da rendere;
 - i. le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'Ente;

- j. qualora necessario in ragione dell'incarico, l'impegno a non divulgare notizie apprese dal Comune e la facoltà di accesso agli uffici per la consultazione di documentazione;
- k. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 12 - Indirizzi per Aziende e Società

1. Le società "*in house*", ovvero costituite o controllate dal Comune, che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica e/o da parte di società a totale partecipazione pubblica o di controllo, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.08.2008, n. 133, debbono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia con il presente disciplinare, nonché i criteri per il controllo dell'Ente locale sull'osservanza delle regole da parte delle Società partecipate.
2. Il rispetto degli obblighi e dei limiti di cui al precedente comma 1 ricorre sia nel caso in cui l'ente abbia costituito tali società sia nel caso contrario, trattandosi di regolamentazione a carattere generale e preventivo.

Art. 13 - Pubblicità

1. È istituito un pubblico elenco nel quale sono inseriti tutti gli incarichi attribuiti ai sensi della presente disciplina. L'elenco deve indicare i soggetti incaricati e il corrispettivo pattuito. L'elenco è pubblicato sul sito WEB dell'ente che viene costantemente aggiornato. Nei termini fissati verrà data comunicazione degli incarichi anche al Dipartimento della Funzione pubblica, mediante inserimento dei dati nel sito "*anagrafe delle prestazioni pubbliche*".

Art. 14 - Limiti di spesa

1. La spesa complessiva per l'affidamento degli incarichi è fissata annualmente nel bilancio di previsione.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.

* * *